



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Direttore Generale

Comune di Bianzé

bianze@legalmail.it

Oggetto: Invito n 561/2021.....– Segnalazione n. 881 del 2021 - corrispondente al prot. nn. 8797 del 21/04/2021 relativa alla mancata pubblicazione in IPA del Responsabile per la transizione al digitale.

Come è noto, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art.41 del decreto legge n.77/2021, l'art.17, comma 1 quater del CAD è stato così modificato" *È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore Generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis del CAD".*

La nuova normativa (art.17 comma 1 quater come modificato dall'art 41 dl 77 e art 18 bis CAD), si ritiene applicabile per le segnalazioni pervenute dall'entrata in vigore del richiamato decreto (1 giugno 2021) e le sanzioni amministrative risultano applicabili solo alle violazioni commesse dal 1 giugno 2021.

Per quanto riguarda le segnalazioni già pendenti a tale data, Agid, e per essa il Direttore Generale, alla quale è ora attribuito il potere di adottare i provvedimenti in caso di accertamento delle violazioni, applica la disciplina previgente con il relativo regolamento, rispetto al quale il riferimento al Difensore Civico per il Digitale si intende sostituito da Agid quando relativo a poteri e attività che ora la legge attribuisce a quest'ultima; per l'effetto, Agid, e per essa il Direttore generale, a conclusione dei procedimenti relativi a segnalazioni ritenute fondate, adotta gli inviti in precedenza rimessi al Difensore Civico per il Digitale.



Con segnalazione al Difensore Civico per il digitale (prot. AgID n. 8797 del 21.04.2021) è stata evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti il CAD e la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'articolo 17, comma 1, del CAD e della circolare 3 del 1/10/2018 adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione.

Il cittadino segnala la presunta mancata pubblicazione in IPA del responsabile per la transizione al digitale. Si precisa che la Circolare n. 3 del 1/10/2018, richiama *“le amministrazioni a provvedere, con ogni opportuna urgenza, alla individuazione del RTD preposto all'ufficio per la transizione al digitale e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA - www.indicepa.gov.it)”*.

In istruttoria si è verificato che alla data del 30.06.2021 l'ufficio per la transizione al digitale con la nomina del relativo RTD non risulta pubblicato in [iPA](http://ipa).

Comune di Bianzé		codice IPA: c_8947
Ufficio per la transizione al Digitale		codice univoco: VUAMTR
Tipologia	Ufficio per la transizione al digitale	
AOO di riferimento	Codice AOO: ASCE934	
Domicili Digitali	bianze@legalmail.it dal 11/07/2019 - PEC	
Pagina Web		
Indirizzo	Via Isnardi n.17 - 13041 Bianzé (VC)	
Telefono	016149133	Fax: 016149433
Indirizzi Email	bianze@legalmail.it - PEC	
Responsabile	da indicare da indicare	
	Indirizzo Mail	daindicare@x.it - MAIL
	Telefono	016149133
SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA assente		

Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita il Comune di Bianzé a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, provvedendo affinché pubblici in iPA il Responsabile per la Transizione al Digitale.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i

procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione e che il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Cordiali saluti

